

STATUTO

della Associazione Regionale **CONFSEVIZI Emilia-Romagna**

- Approvato dalla 52^a Assemblea dell' 8 ottobre 2014 -

- 0 -

TITOLO I COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE – SEDE – FINALITÀ – COMPITI

Articolo 1 – COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE

L'Associazione Regionale Confservizi E.R., costituita a norma dell'art. 36 del C.C., con sede a Bologna, è l'organizzazione dei soggetti gestori dei Servizi Pubblici Locali e Regionali di rilevanza economica a carattere industriale, riconosciuta di personalità giuridica dalla Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 1 del DPR n. 361/2000 e dagli articoli 3 e 4 della Legge Regionale n. 37/2001, con determinazione n. 12750 del 18.10.2011.

L'Associazione Regionale Confservizi Emilia-Romagna:

- associa ed esercita il ruolo di rappresentanza di tutti i soggetti gestori di servizi, qualunque sia la loro proprietà;
- svolge la propria attività senza fini di lucro;
- è organizzazione di primo livello ed è perciò dotata di autonomia statutaria e regolamentare, funzionale, amministrativa e finanziaria;
- promuove le relazioni con il sistema associativo nazionale.

L'azione della Associazione Regionale è rivolta al perseguimento di servizi orientati alla realizzazione di obiettivi di universalità, qualità, efficacia, efficienza ed economicità, nel rispetto della persona, dell'ambiente e finalizzati allo sviluppo sostenibile.

Articolo 2 – FINALITÀ E COMPITI

L'Associazione Regionale Confservizi E.R. svolge attività di:

- valorizzazione dell'apporto del comparto dei Servizi pubblici locali e regionali di rilevanza economica nella definizione e realizzazione delle politiche di sviluppo del Paese.
- Concorso alla creazione ed alla qualificazione di sistemi economici/sociali/ territoriali in grado di competere nell'economia globale e di garantire contesti economico/produttivi convenienti anche per lo sviluppo della iniziativa dei soggetti di gestione dei servizi.

-
- Rappresentanza e tutela degli interessi del comparto e dei soggetti gestori associati, attraverso processi di relazione politico/istituzionale, legislativo-normativo, tecnico-operativo con le Istituzioni, gli Enti e le Associazioni aventi sfera d'azione sul territorio regionale.
 - Raccordo ed integrazione a livello regionale e territoriale, anche attraverso l'iniziativa dei Coordinamenti settoriali, delle politiche e degli obiettivi dei diversi settori degli stessi servizi.
 - Supporto alla formazione, trasformazione e sviluppo qualificato del comparto e dei soggetti gestori dei servizi pubblici.
 - Promozione di intese e di iniziative con le organizzazioni rappresentative delle autonomie locali, imprenditoriali, sindacali, ambientaliste, consumeriste, attraverso gli strumenti e le procedure ritenute più opportune ed efficaci.
 - Collaborazione e proposte al sistema associativo nazionale su ogni problema di interesse generale per i servizi.
 - Designazione dei propri rappresentanti in commissioni, comitati, enti od organi operanti in ambito regionale.

Assistenza agli Associati in ogni attività ritenuta utile e confacente all'interesse proprio e dei servizi di interesse generale.

- Servizio e supporto istituzionale, legale e normativo, tecnico e scientifico, economico e finanziario – stipulando allo scopo contratti e convenzioni – ai soggetti gestori associati.
- Svolgimento di compiti e funzioni ad essa eventualmente delegate dal sistema associativo nazionale.

L'Associazione Regionale attua le proprie finalità statutarie in raccordo con gli indirizzi politici del sistema associativo nazionale.

TITOLO II - ASSOCIATI

Articolo 3 – ADESIONI

All'Associazione Regionale Confservizi E.R. possono aderire tutti i soggetti di proprietà pubblica, privata e mista, che gestiscono i servizi di rilevanza economica a carattere industriale.

I soggetti costituiti in forma di gruppo industriale, possono aderire sia attraverso le singole società, sia come società capogruppo. In quest'ultimo caso con la richiesta di adesione verranno comunicate le società controllate facenti parti dell'adesione medesima.

L'ammissione dei soggetti gestori di servizi a far parte di Confservizi E.R. è adottata dalla Giunta Esecutiva e ratificata dall'Assemblea con il parere favorevole di almeno il 51% dei voti presenti.

L'ammissione comporta, oltre all'assunzione degli obblighi di cui al successivo art. 4, il versamento di una quota associativa determinata dall'Assemblea dell'Associazione Regionale.

Articolo 4 – OBBLIGHI

L'adesione all'Associazione Regionale Confservizi E.R. comporta l'accettazione del presente Statuto ed in particolare l'adempimento dei seguenti obblighi:

- a) l'osservanza delle deliberazioni adottate dagli Organi dell'Associazione nei limiti delle loro attribuzioni;
- b) l'astensione da ogni iniziativa in contrasto con le azioni e le direttive della stessa Associazione;
- c) la comunicazione di tutti i dati statistici e delle notizie che Confservizi E.R. ritiene utili ai fini del conseguimento dei suoi scopi,
- d) la corresponsione del contributo annuo, di cui all'ultimo comma dell'art. 3, determinato dall'Assemblea secondo i criteri e le modalità proposte dalla Giunta Esecutiva.

Articolo 5 – CESSAZIONE DELL'ADESIONE

L'adesione all'Associazione cessa:

- 1) per dimissioni: le dimissioni devono essere comunicate a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con preavviso di sei mesi;
- 2) per recesso: il recesso è consentito agli Associati dissenzienti dalle modifiche apportate allo Statuto dall'Assemblea di Confservizi E.R.. Il recesso deve essere comunicato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione delle modifiche statutarie;
- 3) per decadenza: la decadenza consegue alla cessazione dell'attività del soggetto aderente;
- 4) per esclusione: la mancata osservanza degli obblighi statutari, o gravi motivi che ne rendano incompatibile l'appartenenza, possono comportare l'esclusione dall'Associazione. Essa è deliberata dall'Assemblea con il voto di almeno la metà dei voti complessivi l'Assemblea stessa. Contro l'esclusione è ammesso ricorso

all'Assemblea dell'Associazione entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento. Il ricorso ha effetto sospensivo.

La cessazione dall'iscrizione non esonera dal versamento dei contributi associativi stabiliti per l'anno solare in corso.

TITOLO III - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE REGIONALE

Articolo 6 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono Organi dell'Associazione Regionale:

- a) l'Assemblea;
- b) la Giunta Esecutiva;
- c) il Presidente;
- d) il Revisore dei Conti.

Degli Organi di Confservizi E.R. - ad eccezione del Presidente e del Revisore dei Conti - possono far parte soltanto Amministratori o Dirigenti dei soggetti associati.

Gli Organi dell'Associazione Regionale eletti dall'Assemblea restano in carica tre anni.

La decadenza dall'incarico di Amministratore o il venir meno del ruolo di Dirigente del soggetto associato comporta l'automatica decadenza dagli Organi dell'Associazione ad esclusione del Presidente.

Alla sostituzione dell'Amministratore o del Dirigente decaduto dalla carica, su proposta della Giunta Esecutiva, provvede l'Assemblea nella prima seduta successiva a quella della decadenza.

Articolo 7 – ASSEMBLEA DELL'ASSOCIAZIONE

L'Assemblea di Confservizi E.R. è costituita dai Presidenti o dai legali rappresentanti dei soggetti associati o da un loro rappresentante formalmente delegato.

L'Assemblea ha carattere permanente. Ne fanno perciò parte automaticamente gli Amministratori in carica al momento dell'Assemblea.

Ad ogni associato, sulla base della quota versata, sono attribuiti tre o più voti secondo la seguente tabella:

fino a € 2.000,00			n. 3	voti
da € 2.000,01	a € 5.000,00		n. 5	voti
da € 5.000,01	a € 7.000,00		n. 8	voti
da € 7.000,01	a € 10.000,00		n. 10	voti
da € 10.000,01	a € 20.000,00		n. 20	voti
da € 20.000,01	a € 30.000,00		n. 40	voti
da € 30.000,01	a € 40.000,00		n. 50	voti
da € 40.000,01	a € 50.000,00		n. 60	voti

Fino al raggiungimento del 49% dei voti assembleari, ad ogni associato spettano 10 voti in più ogni 10.000 € versati oltre i 50.000 €.

Hanno diritto di partecipazione all'Assemblea gli Associati in regola con il versamento della quota associativa dovuta a Confservizi E.R..

Le spese per la partecipazione all'Assemblea sono a carico degli Associati.

I componenti la Giunta Esecutiva e il Revisore dei Conti, se non costituenti l'Assemblea, partecipano a questa senza diritto di voto.

Ogni avente diritto a partecipare all'Assemblea può ricevere altre due deleghe da parte di Rappresentanti di altri soggetti associati.

Articolo 8 – CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno per discutere e deliberare sulla politica, sulle attività, sui bilanci e sul budget dell'Associazione.

Ogni tre anni l'Assemblea delibera anche per il rinnovo degli Organi esecutivi.

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione almeno dieci giorni prima, indicando luogo, giorno, ora dell'Assemblea ed argomenti posti all'ordine del giorno e l'eventuale data della seconda convocazione che deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo quella della prima convocazione.

L'Assemblea può altresì essere convocata, con le medesime modalità del comma precedente, su conforme delibera della Giunta Esecutiva o quando ne sia fatto richiesta dai Presidenti delle Aziende associate rappresentanti almeno un quarto dei voti assembleari.

Articolo 9 – VALIDITÀ DELL’ASSEMBLEA

L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione, quando i Componenti presenti dispongono della maggioranza assoluta dei voti assembleari.

In seconda convocazione, l’Assemblea è legalmente costituita quando i Delegati presenti dispongono di almeno un terzo dei voti assembleari.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti rappresentati non computando gli astenuti.

Le deliberazioni concernenti:

- a) modifiche statutarie
- b) scioglimento dell’Associazione

sia in prima che in seconda convocazione dovranno essere prese a maggioranza assoluta dei voti attribuiti al complesso degli Associati nel primo caso; col voto favorevole dei tre quarti nel secondo caso.

Le decisioni sulle problematiche politico-programmatiche si assumono a voto palese; le nomine di persone e degli Organi dirigenti sono fatte a scrutinio segreto quando richiesto da un numero di delegati portatori di almeno un quinto di voti rappresentati in Assemblea.

Articolo 10 – UFFICIO DI PRESIDENZA DELL’ASSEMBLEA

L’Assemblea è aperta dal Presidente dell’Associazione, o in caso di assenza o di impedimento, dal Vice Presidente .

L’Assemblea nomina un Ufficio di Presidenza composto da un Presidente, da un Vice Presidente e da un Segretario; una Commissione composta da tre delegati per la verifica delle deleghe e per il controllo delle votazioni.

Dei lavori dell’Assemblea, da parte del Presidente della stessa, viene redatto un verbale che, entro quindici giorni, sarà inviato agli Associati.

Articolo 11 – ATTRIBUZIONI DELL’ASSEMBLEA

L’Assemblea è il massimo organo dell’Associazione; essa stabilisce le direttive e gli orientamenti per l’azione generale dell’Associazione.

In particolare, competono all’Assemblea:

-
- a) la nomina del Presidente dell'Associazione;
 - b) la nomina della Giunta Esecutiva;
 - c) la nomina del Revisore dei Conti;
 - d) l'approvazione, entro la fine di ogni anno, del budget e delle linee programmatiche di attività per l'anno successivo;
 - e) l'approvazione del conto consuntivo dell'anno precedente, entro il giugno di ogni anno;
 - f) l'approvazione del Regolamento, proposto dalla Giunta Esecutiva, per la determinazione dei contributi associativi;
 - g) l'approvazione del Regolamento per eventuali indennità di carica e/o per la corresponsione di gettoni di presenza, ai Componenti gli Organi dell'Associazione;
 - h) eventuali modificazioni dello Statuto dell'Associazione;
 - i) lo scioglimento dell'Associazione, la conseguente nomina di un liquidatore la determinazione dei loro poteri e la destinazione delle attività nette patrimoniali.

Articolo 12 – GIUNTA ESECUTIVA

La Giunta Esecutiva Confservizi E.R. – organo collegiale di governo dell'Associazione tra una Assemblea e l'altra – è costituita da un minimo di sette ad un massimo di tredici membri, compreso il Presidente dell'Associazione.

Alle riunioni di Giunta - senza diritto di voto - è permanentemente invitato il Revisore dei Conti. La Giunta Esecutiva si riunisce una volta al mese e comunque ogni qual volta lo decida il Presidente o lo richieda almeno un quarto dei suoi componenti.

La Giunta Esecutiva può validamente discutere e decidere sugli argomenti iscritti all'Ordine del Giorno, alla presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti. Trascorsa mezz'ora da quella fissata nella convocazione, essa può discutere e decidere anche con la sola presenza di un terzo dei suoi componenti.

Articolo 13 – ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA ESECUTIVA

La Giunta Esecutiva:

- a) nomina - fra i propri componenti e su proposta del Presidente - il Vice Presidente e i Responsabili dei Coordinamenti per le politiche settoriali.

- b) dà esecuzione, per quanto le compete, alle deliberazioni ed alle indicazioni dell'Assemblea;
- c) discute ed approva i documenti politico-programmatici ed istituzionali dell'Associazione ed dei suoi Coordinamenti;
- d) promuove attività di studio, formazione e divulgazione di particolari aspetti della gestione pubblica nei campi economico, tecnico, legale, finanziario, sindacale, previdenziale e formativo, utilizzando all'uopo anche l'opera di persone od Enti particolarmente competenti nelle singole materie;
- e) dispone quanto altro ritenga utile al raggiungimento degli scopi statutari, nell'ambito delle direttive dell'Assemblea;
- f) fissa le modalità per la gestione economico-finanziaria dell'Associazione;
- g) delibera l'eventuale assunzione e licenziamento del personale;
- h) predispone il Regolamento, da sottoporre all'Assemblea, per la determinazione dei contributi associativi, di cui alle lettere a) e b) dell'Art.21, fissando quali criteri fondamentali il valore della produzione ed il costo del personale;
- i) predispone le linee programmatiche annuali, il budget ed il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- j) costituisce - quando ne ravvisa la necessità - Commissioni e Gruppi di Lavoro, impegnando Amministratori, Dirigenti tecnici ed esperti delle Aziende;
- k) nomina i rappresentanti dell'Associazione presso enti, organizzazioni e società partecipate scegliendoli tra gli Amministratori ed i Dirigenti delle Aziende e degli Enti associati;
- l) decide sulle domande di ammissione di nuovi Soci;
- m) decide gli indirizzi e le modalità per la presentazione delle candidature degli Organi Dirigenti dell'Associazione;
- n) approva i Regolamenti per la costituzione e l'attività dei Coordinamenti per le politiche settoriali;
- o) nomina, su proposta del Presidente, il Direttore dell'Associazione;
- p) approva il Regolamento per la nomina del Presidente dell'Associazione, della Giunta Esecutiva e del Revisore dei Conti;

- q) assume, quando ricorrono gli estremi di urgenza, decisioni di competenza dell'Assemblea salvo ratifica della stessa.

I Componenti la Giunta Esecutiva si intendono automaticamente decaduti dopo l'assenza ingiustificata a tre riunioni consecutive.

Articolo 14 – PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza politico-istituzionale e legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

In particolare, il Presidente:

- a) provvede per l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e della Giunta Esecutiva;
- b) prende i provvedimenti occorrenti per il normale svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- c) convoca e presiede la Giunta Esecutiva;
- d) convoca, congiuntamente ai loro responsabili, e partecipa alle riunioni dei Coordinamenti settoriali;
- e) esercita, in caso d'urgenza, i poteri della Giunta, salvo riferire alla sua prima riunione;
- f) può aprire, utilizzare e chiudere conti correnti bancari e postali intestati a Confservizi E.R.; chiedere e utilizzare linee di credito presso banche per conto e nell'interesse della stessa; negoziare titoli; concludere contratti; costituire impegno titoli o altri valori di proprietà di Confservizi E.R. a fronte di operazioni di credito, previa decisione della Giunta Esecutiva.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento.

Il Presidente può affidare ai singoli Componenti la Giunta Esecutiva incarichi che rientrino nelle sue attribuzioni.

Articolo 15 – IL REVISORE DEI CONTI

Il Revisore dei Conti - che deve essere iscritto all'apposito Albo - vigila sull'andamento della gestione economico-finanziaria e presenta all'Assemblea la relazione annuale sul conto consuntivo.

Il Revisore assiste, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Assemblea e partecipa alle sedute della Giunta Esecutiva.

Articolo 16 – TESORIERE

Il Tesoriere, su proposta del Presidente dell'Associazione, è nominato dalla Giunta Esecutiva tra i suoi Componenti.

Egli - insieme al Direttore ed agli Uffici preposti - elabora le proposte di bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre alla Giunta ed alla Assemblea; sovra intende alla gestione finanziaria ed economica dell'Associazione nei limiti ed in conformità del budget annuale.

Articolo 17 – COORDINAMENTI PER LE POLITICHE SETTORIALI

Per realizzare una più incisiva partecipazione degli Amministratori e dei Dirigenti dei soggetti associati alla determinazione della politica dell'Associazione e una più adeguata elaborazione delle scelte settoriali e generali, sono istituiti i Coordinamenti per le politiche settoriali.

I Coordinamenti rappresentano un'articolazione politico-organizzativa di Confservizi E.R., esercitano funzioni di elaborazione e di proposta relativamente allo specifico settore, operano per contribuire a realizzare gli indirizzi, gli obiettivi strategici definiti dall'Assemblea dell'Associazione e il collegamento con gli Associati.

I Coordinamenti per le politiche settoriali che rappresentano un'articolazione fondamentale di Confservizi E.R. sono: Coordinamento del servizio idrico integrato, Coordinamento dei servizi di igiene ambientale e Coordinamento dei servizi energetici.

La Giunta Esecutiva può disporre l'istituzione di ulteriori Coordinamenti settoriali per rispondere ad esigenze emergenti dei soggetti aderenti a Confservizi E.R.

Articolo 18 – DIRETTORE

All'organizzazione ed all'attività dell'Associazione è preposto un Direttore nominato dalla Giunta Esecutiva, il quale assiste e collabora con il Presidente per lo svolgimento della propria attività e partecipa alle riunioni dell'Assemblea e della Giunta Esecutiva, attuandone le decisioni.

TITOLO IV – PATRIMONIO, GESTIONE ECONOMICA, BILANCI

Articolo 19 – PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione Confservizi E.R. è costituito:

- a) da eventuali quote di ammissione degli Associati;
- b) dalle eventuali eccedenze attive delle gestioni annuali;
- c) dagli investimenti mobiliari;
- d) da donazioni da terzi.

Articolo 20 – GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

Alle spese occorrenti per il normale svolgimento della propria attività, l'Associazione Regionale Confservizi E.R. provvede con le seguenti entrate:

- a) contributi associativi annuali ordinari dovuti dagli associati. Il contributo associativo è intrasmissibile, non rivalutabile e non compensabile;
- b) eventuali contributi straordinari degli Associati o di altri Enti ed Aziende finalizzati a servizi generali ed attività straordinarie.

Durante la vita dell'Associazione, non è possibile distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale.

Le spese di viaggio e di permanenza sostenute dagli Amministratori, dai Dirigenti e dai dipendenti delle Aziende e degli Enti Associati per partecipare all'attività ed alle iniziative della Associazione Regionale, sono a carico degli Enti e delle Imprese stesse.

Articolo 21 – BILANCIO PREVENTIVO E CONTO CONSUNTIVO

La proposta di budget annuale ed il conto consuntivo, da sottoporre annualmente all'esame ed all'approvazione dell'Assemblea, devono essere corredati dalle relazioni del Tesoriere e del Revisore dei Conti, al quale il conto consuntivo sarà presentato almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

Dopo la loro approvazione il budget annuale e il consuntivo saranno inviati agli Associati.

TITOLO V

MODIFICAZIONE DELLO STATUTO E SCIoglIMENTO DELLA ASSOCIAZIONE

Articolo 22 – MODIFICAZIONI STATUTARIE

Le modificazioni dello Statuto dell'Associazione Regionale Confservizi E.R., deliberate dall'Assemblea con le modalità di cui all'art. 9, entrano immediatamente in vigore.

Il Presidente dell'Associazione dovrà dare comunicazione della delibera relativa alle modificazioni statutarie agli Associati entro dieci giorni dalla data di assunzione della delibera stessa. Gli Associati che dissentissero dalle modifiche statutarie deliberate potranno esercitare il diritto di recesso, ai sensi dell'art. 5 del presente Statuto.

Articolo 23 – SCIoglIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea con l'osservanza delle norme previste dall' art. 9.

Nel caso di scioglimento per qualunque causa il patrimonio è devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.